



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1540**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROCCO PAOLINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13147 del 31 maggio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Rocco Paolini, nato a Francavilla al Mare (CH) il 14 gennaio 1968;

VISTA la nota del 26 novembre 2019 (prot. n. 83326 del 27 novembre 2019) con cui Banca Generali S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Rocco Paolini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, e trasmesso la relativa documentazione;

VISTE le successive note del 13 dicembre 2019 (prot. n. 86888/19), del 10 febbraio 2020 (prot. n. 7418 dell'11 febbraio 2020) e del 19 marzo 2020 (prot. n. 15356/20) con cui Banca Generali S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 19 maggio 2020 (prot. n. 23857/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Rocco Paolini ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, avendo posto in essere azioni preordinate ad ottenere un vantaggio personale. In particolare, per aver:

- inserito quale beneficiario di una polizza vita un proprio congiunto, realizzando un'operazione non autorizzata dal cliente;
- contraffatto la firma del cliente;

RILEVATO che, con nota del 22 maggio 2020 (prot. n. 24326/20) il Sig. Rocco Paolini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 27 maggio 2020 (prot. nn. 24965/20 e 24966/20), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Rocco Paolini con nota del 5 giugno 2020 (prot. n. 26136 dell'8 giugno 2020);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Rocco Paolini, svoltasi in data 17 giugno 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la sopra menzionata nota del 5 giugno 2020, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in data 8 giugno 2020 (prot. n. 26291/20);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 13 novembre 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 55828/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Rocco Paolini, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Rocco Paolini, con nota dell'11 dicembre 2020 (prot. n. 61879 del 14 dicembre 2020), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Rocco Paolini, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3 e 7, del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso sia avvenuta una contraffazione con riguardo alla sottoscrizione di un contratto e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:
  - le condotte in esame, sono relative a un singolo cliente e non risultano aver prodotto effetti concreti, in quanto l'Intermediario risulta aver provveduto a stornare *ab origine* la polizza assicurativa;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun reclamo o precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Rocco Paolini a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Rocco Paolini, nato a Francavilla al Mare (CH) il 14 gennaio 1968, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti